



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE,  
LA COMPOSIZIONE E LE  
ATTRIBUZIONI DELLA  
COMMISSIONE PROVINCIALE DI  
CONCERTAZIONE PREVISTA DALLE  
LEGGI REGIONALI N. 12/03 E 17/05**

**Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019  
'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42  
dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'**

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 20/05/2008 e in vigore dall' 31/05/2008.

## INDICE

ART. 1 - (OGGETTO) .....	4
<b>TITOLO I .....</b>	<b>4</b>
<b>COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCERTAZIONE .....</b>	<b>4</b>
ART. 2- (COMPOSIZIONE) .....	4
ART. 3 - PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI SOCIALI) .....	5
ART. 4 - (NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCERTAZIONE) .....	7
ART. 5 - (ARTICOLAZIONE) .....	7
ART. 6 - (COMPITI) .....	8
ART. 7 - (FUNZIONAMENTO) .....	8
<b>TITOLO II .....</b>	<b>8</b>
<b>COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCERTAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>INTEGRATA CON IRAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ..</b>	<b>8</b>
ART. 8 - (ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE) .....	8
ART. 9 - (PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ) .....	9
ART. 10 - (NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NELLA COMMISSIONE INTEGRATA) .....	10
ART. 11 - (COMPITI) .....	11
<b>TITOLO III .....</b>	<b>11</b>
<b>COMITATO TECNICO DISABILI .....</b>	<b>11</b>
ART. 12 - (ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE) .....	11
ART. 13 - (PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE E LA NOMINA DEI COMPONENTI) .....	12
ART. 14 - (COMPITI) .....	12
ART. 15 - (CONVOCAZIONI, RIUNIONI E FUNZIONAMENTO) .....	13
ART. 16 - (RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI) .....	13
ART. 17 - (INDENNITÀ DI PRESENZA) .....	14
<b>TITOLO IV .....</b>	<b>14</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>14</b>
ART 18 - (DURATA) .....	14
ART. 19 - (ENTRATA IN VIGORE) .....	14

## **ART. 1 - (OGGETTO)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la composizione e le attribuzioni della Commissione Provinciale di Concertazione, anche in forma integrata con le Associazioni delle persone con disabilità, così come prevista dalle leggi regionali dell'Emilia-Romagna n. 12/03 e n. 17/05.
2. Disciplina altresì l'istituzione, la composizione e le attribuzioni del Comitato Tecnico, previsto dal D. Lgs. 469/97, così come modificato dalla L. n.68/99, e dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 17/05.
3. La Commissione Provinciale di Concertazione, anche in forma integrata con le Associazioni delle persone con disabilità, autodisciplinerà il proprio funzionamento adottando, con maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, apposito regolamento interno.

## **TITOLO I**

### **COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCERTAZIONE**

## **ART. 2- (COMPOSIZIONE)**

1. La Commissione Provinciale di Concertazione, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla Legge Regionale n.12/03 e dalla Legge Regionale n.17/05, è composta:
  - dal Presidente della Provincia di Bologna o da un Assessore delegato competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, che svolge le funzioni di presidente;
  - da 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul territorio provinciale;
  - da 6 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul territorio provinciale;
  - dal/la Consigliere/a provinciale di parità di cui alla Legge n.125/91;
2. Ciascuna delle parti sociali di cui al comma 1 provvede a designare n. 1 componente supplente per ogni componente effettivo.
3. Alle riunioni della Commissione Provinciale di Concertazione è invitato permanente, senza diritto di voto, il Presidente del Nuovo Circondario Imolese o un suo delegato.

4. Alle riunioni della Commissione Provinciale di Concertazione, su richiesta della Commissione stessa, possono essere invitati esperti, senza diritto di voto, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, per l'approfondimento di particolari materie.

5. Personale della Provincia di Bologna, appartenente al Servizio/Settore competente, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni della Commissione Provinciale di Concertazione, in relazione alle materie trattate.

6. Le funzioni di Segreteria sono garantite da personale della Provincia di Bologna.

### **ART. 3 - PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE PARTI SOCIALI)**

1. La designazione dei rappresentanti delle parti sociali viene effettuata dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello provinciale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 469/97 e dalle L. R. 12/03 e 17/05.

2. Il procedimento di individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative è il seguente:

- a. Pubblicazione presso l'Albo pretorio della Provincia e sul sito istituzionale della Provincia di apposito Avviso pubblico, a cui verrà data diffusione con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla Legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- b. L'avviso conterrà l'invito a dichiarare, entro 30 gg dalla sua pubblicazione e con le modalità di cui al successivo comma 3, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello provinciale.
- c. Il grado di rappresentatività posseduto sarà valutato sulla base dei parametri di seguito riportati:

#### **A. ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO**

- Numero delle imprese associate a livello provinciale al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo;
- Numero di contratti di secondo livello alla cui stipulazione l'organizzazione ha partecipato nel triennio precedente l'anno di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo;

- Numero delle sedi territoriali presenti sul territorio provinciale al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo;
- Numero degli organi collegiali in materia di lavoro operanti a livello provinciale, in cui l'organizzazione era presente al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo;
- Numero degli addetti presenti nelle imprese associate sul territorio provinciale al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo.

#### **B. ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI**

- Numero dei lavoratori attivi iscritti a livello provinciale al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo;
- Numero di contratti di secondo livello stipulati a livello provinciale nel triennio precedente l'anno di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo;
- Numero delle sedi territoriali presenti sul territorio provinciale al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo;
- Numero degli organi collegiali in materia di lavoro operanti a livello provinciale in cui l'organizzazione era presente al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo.

3. Due o più organizzazioni dei datori di lavoro ovvero due o più organizzazioni sindacali possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino, allegata alla domanda, una dichiarazione di apparentamento. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle organizzazioni che si apparentano, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti la Commissione Provinciale. In caso di apparentamento, le organizzazioni interessate devono presentare i dati e le notizie di cui al comma 2 del presente articolo separatamente..

4. I dati relativi alla rappresentatività di cui al comma 2 sono comunicati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali la Provincia ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si procederà nel seguente modo: nel caso di

mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento; nel caso di mancanza di integrazioni o correzioni richieste relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore assoluto nullo.

5. Per l'espletamento del procedimento di ricognizione del grado di rappresentatività delle associazioni sarà nominata un'apposita Commissione composta da esperti dell'Amministrazione Provinciale. Al termine del procedimento - entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico (fatta salva la facoltà di differire il termine conclusivo, come previsto dalla normativa vigente in materia, L. 241/90) - sarà comunicato alle organizzazioni che hanno preso parte alla procedura il numero di rappresentanti da designare quali componenti della Commissione Provinciale di Concertazione.

#### **ART. 4 - (NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCERTAZIONE)**

1. Sulla base delle designazioni dei membri effettivi e dei membri supplenti, effettuate dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative con le modalità di cui all'art. 3, e, per quanto attiene il/la Consigliere/a di Parità, in base al decreto di nomina del Ministero del Lavoro, il Presidente della Provincia di Bologna emana il decreto di nomina dei componenti della Commissione. Il decreto è pubblicato presso l'Albo pretorio della Provincia e sul sito istituzionale della Provincia.

2. I componenti della Commissione Provinciale di Concertazione possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere presentata al Presidente della Commissione. Il Presidente della Provincia di Bologna emanerà il successivo decreto di nomina.

#### **ART. 5 - (ARTICOLAZIONE)**

1. La Commissione Provinciale di Concertazione, qualora se ne ravvisi la necessità, può costituire, con propria decisione presa a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto, delle Sottocommissioni a carattere tematico rispettando, nella loro composizione, la pariteticità delle parti sociali.

2. Le Sottocommissioni sono presiedute dal Presidente della Commissione Provinciale o da suo delegato.

3. Possono fare parte delle Sottocommissioni unicamente i membri effettivi e/o supplenti della Commissione Provinciale di Concertazione.

#### **ART. 6 - (COMPITI)**

1. Alla Commissione Provinciale di Concertazione sono attribuiti compiti di concertazione con funzioni di proposta, verifica e valutazione in merito alle linee programmatiche delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in vigore.

#### **ART. 7 - (FUNZIONAMENTO)**

1. La Commissione Provinciale di Concertazione adotta il regolamento interno di cui all'art. 1 entro 30 giorni dall'insediamento.

2. La Commissione Provinciale di Concertazione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti dando prevalenza, in caso di parità, al voto del Presidente.

### **TITOLO II**

#### **COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCERTAZIONE**

#### **INTEGRATA CON IRAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

#### **ART. 8 - (ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE)**

1. In forza del combinato disposto del D. Lgs. 469/97, così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 17/05, art. 18, è istituita la Commissione Provinciale di Concertazione integrata con rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità, d'ora innanzi denominata "Commissione integrata".

2. Nel rispetto del principio di pariteticità, le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello provinciale integrano con propri rappresentanti la Commissione Provinciale di Concertazione, nel numero di sei con relativi supplenti.

3. Alle riunioni della Commissione integrata, su richiesta della stessa Commissione, possono essere invitati esperti, senza diritto di voto, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Personale della Provincia di Bologna, appartenente al Settore/Servizio competente, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni della Commissione integrata, in relazione alle materie trattate.

5. Le funzioni di Segreteria sono garantite da personale della Provincia di Bologna.

#### **ART. 9 - (PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ)**

1. Contestualmente all'avvio della procedura per la nomina della Commissione Provinciale di Concertazione ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, è avviata la procedura per la nomina dei rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L. R. 17/05.

2. Il procedimento per l'individuazione delle Associazioni comparativamente più rappresentative sarà il seguente:

- a. all'Albo pretorio della Provincia e sul sito istituzionale della Provincia verrà pubblicato apposito Avviso a cui verrà data diffusione con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
- b. l'avviso conterrà l'invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduta, considerati sulla base dei seguenti parametri:
  - numero dei “disabili” in età attiva (16/65 anni) iscritti all'associazione in riferimento al territorio provinciale al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo,
  - numero delle sedi territoriali presenti nella provincia di Bologna al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo;
  - numero dei gruppi di lavoro costituiti a livello provinciale da Enti ed Istituzioni per la programmazione in uno o più dei seguenti ambiti: istruzione, formazione, lavoro, sociale e socio-sanitario in cui l'organizzazione era presente al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo .
  - numero degli organi collegiali in materia di disabilità, istituiti da atti normativi e operanti a livello provinciale, in cui l'organizzazione era presente al 31 dicembre di due anni precedenti rispetto alla data di emanazione dell'avviso pubblico previsto nel presente articolo.

3. Due o più associazioni rappresentanti le persone con disabilità possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino, allegata alla domanda, una dichiarazione di apparentamento. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle associazioni che si apparentano, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti la Commissione Provinciale.. . In caso di apparentamento, le Associazioni interessate devono presentare i dati e le notizie di cui al comma 2 del presente articolo separatamente.

4. I dati relativi alla rappresentatività di cui al comma 2 sono comunicati dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali la Provincia ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si procederà nel seguente modo: nel caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l'associazione interessata sarà esclusa dal procedimento; nel caso di mancanza di integrazioni o correzioni richieste relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore assoluto nullo.

5. Per l'espletamento del procedimento di ricognizione del grado di rappresentatività delle associazioni sarà nominata un'apposita Commissione composta da esperti, dell'Amministrazione Provinciale. Al termine del procedimento - entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico (fatta salva la facoltà di differire il termine conclusivo, come previsto dalla normativa vigente in materia, L. 241/90), sarà comunicato alle associazioni che abbiano preso parte alla procedura, il numero di rappresentanti da designare quali componenti della Commissione Integrata.

#### **ART. 10 - (NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NELLA COMMISSIONE INTEGRATA)**

1. Sulla base delle designazioni dei membri effettivi e dei membri supplenti, effettuate dalle Associazioni comparativamente più rappresentative, con le modalità di cui all'art. 9, il Presidente della Provincia di Bologna emana il decreto di nomina dei rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità nella Commissione integrata. Il decreto è pubblicato presso l'Albo pretorio della Provincia e sul sito istituzionale della Provincia.

2. I rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità possono essere sostituiti su richiesta delle Associazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere presentata al Presidente della Commissione. Il Presidente della Provincia di Bologna emanerà il successivo decreto di nomina.

#### **ART. 11 - (COMPITI)**

1. La Commissione integrata è luogo di concertazione relativamente alle politiche per l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità, come previsto dalla normativa vigente.

### **TITOLO III COMITATO TECNICO DISABILI**

#### **ART. 12 - (ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE)**

1. Nell'ambito della Commissione integrata è costituito il Comitato Tecnico, come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. Il Comitato Tecnico è così composto:

- a. n. 1 funzionario del competente Settore/Servizio della Provincia con funzioni di presidente;
- b. n. 2 esperti designati dalle Associazioni delle persone con disabilità presenti all'interno della Commissione Provinciale di Concertazione integrata, in accordo tra loro; in caso di mancato accordo, la designazione spetta alle due Associazioni comparativamente più rappresentative a livello provinciale;
- c. n. 1 esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro presenti all'interno della Commissione Provinciale di Concertazione, in accordo tra loro; in caso di mancato accordo, la designazione spetta all'Organizzazione dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativa a livello provinciale;
- d. n. 1 esperto designato dalle Organizzazioni sindacali presenti all'interno della Commissione Provinciale di Concertazione, in accordo tra loro; in caso di mancato accordo, la designazione spetta all'Organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello provinciale;
- e. n. 2 esperti designati dalla Provincia, sentito il parere delle Aziende USL del territorio provinciale.

### **ART. 13 - (PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE E LA NOMINA DEI COMPONENTI)**

1. I componenti del Comitato Tecnico sono nominati dal Presidente della Provincia, anche sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui ai punti b), c), d) del precedente articolo 12. Le designazioni dovranno comunque garantire la presenza, all'interno del Comitato, di una pluralità di profili professionali così come previsti nel successivo comma 3 del presente articolo.
2. Le designazioni dovranno riguardare soggetti di comprovata e documentabile esperienza relativamente alla tematica dell'inserimento lavorativo mirato dei soggetti disabili.
3. In particolare, per gli esperti da designare ai sensi dei punti b), c), d) dell'art. 12, comma 2, le designazioni dovranno riguardare soggetti in possesso di uno dei seguenti profili professionali:
  - a. medico legale;
  - b. medico del lavoro;
  - c. operatore sociale (educatore, assistente sociale, etc.) con esperienza relativa all'inserimento lavorativo;
  - d. ergonomista/riabilitatore.
  - e. esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'eventuale sostituzione di componenti del Comitato Tecnico dovrà essere effettuata, con comunicazione al Presidente della Provincia, da parte dell'Associazione o Organizzazione che abbia effettuato la designazione del sostituito. L'esperto designato quale sostituito dovrà essere comunque in possesso di uno dei profili professionali di cui al comma 3 del presente articolo.

### **ART. 14 - (COMPITI)**

1. Il Comitato Tecnico opera con il vincolo della riservatezza e ha compiti attinenti alla valutazione delle residue capacità lavorative e alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 68/99 e dagli artt. 4, 7, co. 3, e 8, co. 1, del DPCM 13/1/2000.
2. In particolare sono affidati al Comitato Tecnico:
  - il raccordo con la Commissione di accertamento e con gli altri soggetti istituzionali competenti in materia (INAIL) per la definizione del profilo socio-lavorativo della persona disabile;

- l'indicazione di proposte in merito all'effettuazione delle visite di accertamento sanitario;
- l'esame delle problematiche inerenti i percorsi di inserimento lavorativo;
- la validazione dei criteri di abbinamento posto/persona utilizzati nei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo;
- l'individuazione di criteri per le "chiamate con avviso pubblico" dei soggetti disabili;
- l'analisi delle postazioni lavorative complesse e l'elaborazione di proposte per l'adattamento e/o l'abbattimento di barriere architettoniche.

3. Il Comitato Tecnico, inoltre, supporta i competenti uffici della Provincia nella formulazione della scheda professionale e nell'analisi delle postazioni di lavoro.

#### **ART. 15 - (CONVOCAZIONI, RIUNIONI E FUNZIONAMENTO)**

1. Il Comitato Tecnico si riunisce, di norma, almeno una volta al mese presso l'Amministrazione provinciale e le sedute non sono pubbliche. Le sedute saranno ritenute valide con la presenza di almeno tre componenti; sarà comunque indispensabile la presenza del funzionario della Provincia.

2. Le funzioni di segreteria del comitato Tecnico sono svolte da personale della struttura provinciale competente.

3. Le decisioni del Comitato Tecnico Provinciale non sono soggette a votazione e verranno ratificate mediante la sottoscrizione del verbale.

4. Al termine di ogni seduta viene fissato il calendario delle sedute successive e sono indicate le priorità di trattazione degli argomenti da inserire nei vari ordini del giorno.

5. La convocazione di ulteriori esperti o l'acquisizione di pareri tecnici sarà effettuata dal segretario sulla base di specifiche richieste provenienti dal Comitato medesimo.

6. Le convocazioni potranno essere inviate a mezzo fax o posta elettronica.

#### **ART. 16 - (RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI)**

1. Il Comitato Tecnico Provinciale concorda con le Commissioni di accertamento sanitario predisposte dalle Aziende USL ai sensi della L. 68/99 le modalità più idonee di integrazione dei reciproci compiti, al fine di un migliore raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo.

2. Il Comitato Tecnico riferisce periodicamente alla Commissione integrata, attraverso dati quali/quantitativi sulla propria attività e, in generale, sugli esiti analitici dell'attività del collocamento mirato, evidenziando aspetti di sviluppo e criticità.

#### **ART. 17 - (INDENNITÀ DI PRESENZA)**

1. Gli esperti del Comitato Tecnico hanno diritto ad un'indennità pari al gettone di presenza dei consiglieri provinciali, relativamente alle giornate di effettiva presenza e partecipazione ai lavori.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART 18 - (DURATA)**

1. La Commissione Provinciale di Concertazione, anche nella sua forma integrata, dura in carica 5 anni.
2. Il Comitato Tecnico ha la stessa durata della Commissione Provinciale di Concertazione.

#### **ART. 19 - (ENTRATA IN VIGORE)**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio.